

29 luglio 2026

I nuovi confini della nozione di “dipendenza aziendale” ai fini della competenza territoriale

Il caso

La vicenda trae origine da un contenzioso in materia di licenziamento incardinato presso il Tribunale di Messina, domicilio del lavoratore, a seguito di un licenziamento per giusta causa intimato dalla società resistente datrice di lavoro.

In particolare, nell’ambito della costituzione in giudizio, la società sollevava un’eccezione di incompetenza territoriale, accolta dal Tribunale di Messina, che devolveva la propria competenza al Tribunale di Milano in ragione del fatto che, a Milano, fosse presente l’unica sede aziendale in Italia.

Avverso la decisione del Tribunale di Messina, il lavoratore promuoveva un ricorso per regolamento di competenza innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, concluso con la pronuncia dell’ordinanza n. 3139 del 30 giugno 2026.

Nello specifico, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza e ha consolidato principi di significativo rilievo pratico in tema di competenza, con specifico riferimento alle imprese con dipendenti in costante movimento e non vincolati ad una specifica sede aziendale.

Nel caso di specie il lavoratore ricorrente, la cui attività presenta tratti di analogia con la figura dell’informatore farmaceutico, era munito solo di un’autovettura aziendale, un pc e un cellulare ed era tenuto a prestare la propria attività lavorativa, in costante movimento, nel territorio siciliano e in parte del territorio del centro Sud-Italia, senza avere una sede fisica di lavoro e senza aver alcun obbligo di rientrare quotidianamente presso il proprio domicilio, sito in Messina, al termine della giornata lavorativa.

Partendo da questi presupposti di fatto, la Corte di Cassazione ha rilevato che nel caso di specie non sia possibile ravvisare un sufficiente collegamento funzionale con il domicilio del lavoratore risultando, da un punto di vista oggettivo, che i beni di proprietà della società non configurano uno stabile radicamento presso un luogo specifico (trattandosi di beni dislocabili ed utilizzabili ovunque) e, da un punto di vista soggettivo, che l’attività lavorativa veniva svolta prevalentemente al di fuori della propria abitazione presso le aziende clienti le quali, tra le altre cose, non risultano avere alcun punto di contatto o collegamento con il domicilio del lavoratore.

Il principio

Il principio affermato dalla Corte di Cassazione prevede che l'abitazione del lavoratore non integra una "dipendenza aziendale" ai sensi dell'art. 413 c.p.c. per il solo fatto che vi siano custoditi beni aziendali (laptop, cellulare, auto) ma, invece, è necessario un significativo collegamento funzionale tale da escludere che il lavoratore sia libero di scegliere il luogo di prestazione, incidendo così sui criteri legali di competenza territoriale.

Nel caso di specie, nessuno di questi requisiti era soddisfatto:

- i beni aziendali erano dislocabili e utilizzabili ovunque;
- l'attività veniva svolta presso le aziende clienti, senza alcun legame con il domicilio;
- nessun obbligo di rientro quotidiano a casa.

Perché conta

La pronuncia è particolarmente rilevante per tutte le aziende con lavoratori "itineranti" (informatori scientifici, agenti, tecnici sul campo): chiarisce che la mera consegna di strumenti di lavoro presso il domicilio del dipendente non radica la competenza territoriale in quel foro.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.
Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Alessandra Ferroni
Partner

Co-Responsabile del Dipartimento di
Diritto del Lavoro
Milano
+39 02 763741
aferroni@gop.it

Romina Diciolla
Counsel

Diritto del Lavoro
Milano
+39 02 763741
rdiciolla@gop.it

Mario Pizzola
Senior Associate

Diritto del Lavoro
Milano
+39 02 763741
mpizzola@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.